



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3239 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26.1.2021 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente

TRA

ASPIIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione Camera di Commercio di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta procura in calce all'atto di citazione;

attrice

E

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

convenuto

CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 2.11.2018 la ASPIIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione Camera di Commercio di Frosinone, incorporante la INNOVA Azienda della Camera di Commercio di Frosinone, conveniva in giudizio [REDACTED] per sentirlo condannare alla restituzione delle somme riscosse a titolo di indennità di carica quale componente del C.d.A. delle predette aziende, precisamente € 3.069,79 percepiti per gli anni 2008 e 2009 come Consigliere d'Amministrazione della INNOVA ed € 5.882,29 percepiti per gli anni dal 2004 al 2007 come Consigliere d'Amministrazione della ASPIIN.

Osservava in particolare l'attrice che con relazione ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze pervenuta l'1.9.2009 e con la successiva nota

esplicativa del M.E.F. pervenuta il 2.8.2013 era stata evidenziata l'indebita corresponsione di tale indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione degli enti in argomento, in quanto avvenuta in difformità delle disposizioni statutarie vigenti (art. 4 degli statuti aziendali), con conseguente necessità di provvedere al recupero delle somme, rispetto al quale vi era stato anche l'interessamento della Procura Regionale della Corte dei Conti, che, con nota dell'11.7.2014, aveva chiesto di conoscere lo stato delle procedure di recupero.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] il quale, in via preliminare ed in rito, eccepiva l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della negoziazione assistita nonché la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della *causa petendi*; nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e, in subordine, la riduzione "*per quanto di ragione*" delle pretese attoree.

La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed indi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Vanno anzitutto respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dal convenuto.

Riguardo all'onere di attivare il procedimento di negoziazione assistita, risulta dagli atti che la ASPIIN inoltrava al [REDACTED] con pec del 20.3.2018, l'invito ad aderire alla procedura, che il convenuto, con successiva pec del 9.4.2018, dichiarava di accettare.

Nessuna delle parti, tuttavia, a quanto consta, dava ulteriore impulso al procedimento nei mesi a seguire.

Ora, in tale situazione di reciproca inerzia, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale sancita dall'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, deve ritenersi comunque avverata, posto che la legge fissa un periodo di tempo massimo per il completamento delle attività finalizzate alla soluzione in via amichevole della controversia (tre mesi), periodo abbondantemente trascorso al momento della notifica dell'atto di citazione.

Anche l'eccezione di nullità non si presta ad un favorevole apprezzamento; infatti nell'atto introduttivo di lite sono state esposte, in modo sintetico ma sufficientemente comprensibile, le ragioni della pretesa restitutoria avanzata, ogni altra questione attenendo al merito del giudizio.

Venendo quindi al merito, il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 intitolato "*Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e*

ai componenti degli organi delle camere di commercio” (pubblicato sulla G.U. n. 232 del 5 ottobre 2001), all’art. 1 (“Determinazione dei compensi”) sia pure con riferimento esplicito ai soli consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha statuito, testualmente, all’ultimo periodo, che “I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione”.

Sebbene detta disposizione, come detto, faccia riferimento testuale alle sole Camere di Commercio e non anche alle relative Aziende Speciali (che ne costituiscono, peraltro, enti strumentali), è significativo il fatto che il principio della “esclusività” del cd. gettone di presenza si trovi espresso anche nello statuto della INNOVA e della ASPIIN per i componenti del consiglio di amministrazione delle stesse, dunque parificati, sotto questo profilo, ai consiglieri di CCLAA.

Come rimarcato negli atti del M.E.F., l’art. 4 dello statuto della ASPIIN e della INNOVA prevedeva la gratuità della carica di consigliere, salva l’attribuzione, su delibera della Giunta Camerale, di un trattamento economico per la partecipazione alle riunioni (gettone di presenza).

Sicché deve condividersi il rilievo espresso nella relazione ispettiva prodotta secondo cui ai componenti del Consiglio di Amministrazione veniva erogata una indennità non dovuta.

È evidente che l’attribuzione del cd. gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni è cosa ben diversa dal riconoscimento di un emolumento fisso, per la sola “carica”, dunque disgiunto dall’attività effettivamente prestata in seno all’organo collegiale; chiaramente la *ratio* della disposizione statutaria è quella del contenimento della spesa, con l’esclusione di emolumenti attribuiti in via automatica, come avviene per l’indennità di carica.

A fronte di tali notazioni restano irrilevanti le considerazioni del convenuto circa la mancanza di contestazioni in ordine all’attività svolta, circa il “lucro cessante” per il tempo sottratto alla propria attività professionale e la buona fede nella percezione delle indennità. In particolare quest’ultima può rilevare solo ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire dalla data della domanda piuttosto che da quella del pagamento.

Infine non hanno ragion d’essere le doglianze di parte convenuta sul *quantum debeatur*, posto che l’attrice ha dettagliato le cifre corrisposte in ciascuna annualità

nell'ambito delle due Aziende Speciali e sulle stesse non vi è stata contestazione specifica.

In definitiva, dunque, ASPIIN, anche quale incorporante INNOVA, ha diritto alla restituzione della somma totale di € 8.979,08 nei confronti del convenuto (€ 3.069,79 per i compensi percepiti nella INNOVA ed € 5.882,29 per i compensi percepiti nella ASPIIN), oltre interessi legali dalla data di ricezione delle lettere di costituzione in mora al saldo sui singoli importi considerati (cfr. lettera INNOVA ricevuta in data 23.7.2014 e lettera ASPIIN ricevuta l'11.9.2014).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente ridotti in considerazione della limitata attività processuale e difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) condanna il convenuto a restituire all'attrice la somma di € 8.979,08, oltre interessi legali dal 23.7.2014 sull'importo di € 3.069,79 e dall'11.9.2014 sull'importo di € 5.882,29;
- 2) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 264,00 a titolo di esborsi e in € 2.750,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Frosinone, il 17.8.2021

Il Giudice
Dott. Paolo Masetti